

**M.M. no. 35 concernente la richiesta d'autorizzazione a intraprendere e/o stare in lite, e/o transigere, e/o compromettere, a norma dell'art. 9 cpv. 1 l) ROC, contro le/i responsabili dell'inquinamento delle acque della falda e del pozzo Morettina 1 a Locarno.**

Locarno, 31 maggio 2022

Al Consiglio Comunale

**Locarno**

Egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri Comunali,

vi sottoponiamo per esame e decisione la domanda di autorizzazione a intraprendere e/o stare in lite, e/o transigere, e/o compromettere, a norma dell'art. 9 cpv. 1 l) ROC, contro le/i responsabili dell'inquinamento delle acque della falda e del pozzo Morettina 1 sviluppatosi da una proprietà immobiliare sita in via Varenna a Locarno e avvenuto a partire dall'autunno del 2014.

**I. Cronologia dei fatti:**

**1.**

Il 17 dicembre 2014 l'Azienda acqua potabile di Locarno (in seguito AAP), nell'ambito delle sue regolari attività di controllo, rilevava nelle acque emunte dal Pozzo di captazione in acqua potabile Morettina 1 del Comune di Locarno residui di Diurone molto più elevati rispetto alle tracce minime solitamente rilevate. Il Laboratorio Cantonale (LC), incaricato dalla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS) a sua volta contattato immediatamente dall'AAP, confermava tramite ripetute successive analisi di campioni l'avvenuta contaminazione delle acque della falda e del pozzo Morettina 1 con pesticidi, Diurone in particolare.

**2.**

L'attività che ha provocato l'inquinamento della falda risiede nei lavori di costruzione eseguiti sul cantiere per l'edificazione di alcune palazzine abitative in via Varenna di cui il proprietario del terreno, direttamente e tramite il suo studio di ingegneria costituito in società anonima, era pure il promotore, progettista civile e responsabile generale della direzione lavori.

La causa dell'inquinamento è stata individuata in un pesticida presente nel materiale di intonaco delle facciate esterne degli edifici in costruzione che, a seguito di un temporale, è stato dilavato, confluendo con l'acqua piovana nel sottosuolo, a causa di una modifica progettuale non autorizzata.

## **II. Pretese di natura civile vantate dal Comune di Locarno:**

### **1. Accertamento delle responsabilità e posizione del Comune**

Dagli atti finora acquisiti, i possibili responsabili di tale anomalia possono venire individuati almeno nelle persone, rispettivamente ditte a cui fanno capo, del predetto proprietario, promotore, progettista civile e responsabile generale della direzione lavori, e/o del suo incaricato della DL sul cantiere, e/o della ditta a cui era stata commissionata l'opera di tinteggio delle facciate interne ed esterne.

Nell'ambito del procedimento penale, avviato nel 2015 su denuncia penale della SPAAS, il Comune di Locarno, a titolo cautelativo, aveva già a suo tempo dichiarato di partecipare in qualità di accusatore privato, chiedendo il perseguimento e la condanna dei responsabili del reato, facendo valere in via adesiva le pretese di diritto privato desunte dal reato.

In tale ambito sono stati emessi due decreti di accusa di data 30 luglio 2021 contro i detti proprietario e suo incaricato della DL, con cui il Procuratore Pubblico ha proposto la condanna degli stessi per violazione della LPAC, mentre, per quanto concerne le pretese dell'accusatore privato ha chiesto il rinvio al competente foro per le pretese di natura civile ex art. 353 cpv 2 CPP (v. **Allegato 1**).

Il proprietario ha fatto opposizione al Decreto di accusa a lui indirizzato, da cui il prossimo dibattimento pubblico la cui data non è stata ancora fissata.

Il Decreto di accusa contro l'incaricato della DL è invece cresciuto in giudicato, quindi prossimamente si potrà già proseguire direttamente e più facilmente in richiesta del risarcimento per i danni subito dal Comune di Locarno presso i responsabili, rispettivamente presso le competenti autorità civili alle quali il Procuratore pubblico ci ha rinviato.

Sarà preliminarmente ricercato, beninteso, un possibile accordo extra giudiziario con i responsabili, rispettivamente le loro assicurazioni RC, prima di semmai dover intentare una causa civile.

### **2. Accertamento del nesso causale tra atto illecito dei responsabili e danno subito dal Comune**

La simulazione di pompaggio dai pozzi Morettina, eseguita appositamente per il caso di inquinamento da Diurone verificatosi nel 2014, permette di dire che un rilascio di tale sostanza dal cantiere sulla proprietà immobiliare anzidetta avrebbe raggiunto il pozzo 1 con una modalità compatibile a quanto registrato dalle analisi chimiche dell'acqua dei pozzi e dei piezometri. Il legame tra cantiere e inquinamento è possibile confermarlo grazie alla tipologia dell'inquinante, sostanza poco diffusa e utilizzata proprio in quel cantiere nello stesso periodo nel quale è stato registrato l'inquinamento (v. **Allegato 2**).

Il piano della falda abbassata con pozzi in esercizio (portate medie come quelle registrate durante l'inverno 2014-2015) mostrano dei tempi di percorrenza dell'inquinante tra il fondo interessato e il pozzo 1 che si situano attorno ai 20 giorni (t picco).

L'atto di Denuncia Penale del Dipartimento del Territorio (04.05.2015) riporta tutti gli elementi attestanti quanto segue:

- la presenza di biocidi (Diurone, Isoproturone e Terbutrina) nelle acque della falda alla Morettina attribuibile al cantiere sito alla particella xxxx RFD Locarno;
- il prodotto che ha rilasciato tali sostanze è quello impiegato per l'intonaco (Stolit K/R della Sto AG), il quale a dipendenza dello stato di maturazione rilasciava:
  - o allo stato fresco principalmente: Isoproturone e Terbutrina;
  - o allo stato essiccato: Diurone;
- il sistema di smaltimento delle acque meteoriche è contrario alla Legge federale sulla protezione delle acque, in quanto lo scarico interrato non era in linea con quanto richiesto dalla tabella "Cantieri" del documento "Istruzioni pratiche per la protezione delle acque sotterranee", aspetto che i servizi generali avevano segnalato nell'avviso cantonale 65160 al Comune di Locarno e che è stato ripreso nella Licenza Edilizia.

Il Laboratorio Cantonale in data 19.12.2016 ha attestato che le concentrazioni riscontrate erano tali da rendere l'acqua non più atta al consumo.

Essendo confermata la non potabilità dell'acqua del PM1 da parte del Laboratorio Cantonale, in considerazione della situazione idrogeologica sopra descritta, mettere fuori servizio il PM1 ed utilizzarlo quale spurgo per evitare la contaminazione del PM2 è stata l'unica conseguente logica decisione che si è imposta.

La prosecuzione del pompaggio dell'acqua dal PM1 avrebbe determinato un danno ben peggiore e un'assunzione di responsabilità inaccettabile per l'Azienda ed il Comune (v. normative da rispettare da parte dell'ente pubblico), in presenza di un inquinamento che ha reso formalmente non potabile l'acqua prelevata dal PM1.

L'inquinamento della falda freatica ha infatti imposto al Comune ed alla sua azienda comunale dell'acqua potabile ad attivamente modificare l'assetto della fornitura dell'acqua potabile, per evitare di distribuire alla popolazione acqua pericolosa per la salute ed anche per evitare -di riflesso- azioni legali contro il Comune stesso da parte delle persone che, a seguito di tale inquinamento, avessero patito danni alla propria salute.

### 3. Quantificazione del danno

La quantificazione del danno subito dal Comune di Locarno è già stata sufficientemente definita e già presentata in sede di procedimento penale.

Il Comune di Locarno, danneggiato e accusatore privato, ha subito dei danni ammontanti, al 20 gennaio u.s., a CHF 133.813.65, come evincibile dalla tabella riassuntiva allegata al presente messaggio (v. **Allegato 3**).

Le spese avute sono conseguenza diretta e causali ex art. 41 ss CO ed ogni altra disposizione applicabile al caso, a seguito dell'evento oggetto del procedimento penale che ha portato ad inquinare la falda freatica ed ha imposto al Comune ed alla sua azienda comunale dell'acqua potabile ad attivamente modificare l'assetto della fornitura dell'acqua potabile, per evitare di distribuire alla popolazione acqua pericolosa per la salute ed anche per evitare -di riflesso- azioni legali contro il Comune stesso da parte delle persone che, a seguito di tale inquinamento, avessero patito danni alla propria salute.

Il danno è stato determinato principalmente dalla negligenza dai due accusati, che hanno violato disposizioni legali generali ed astratte volte a proteggere l'acqua e la salute della popolazione da inquinamento, oltre alle prescrizioni contenute nella licenza di costruzione.

I costi cagionati al Comune di Locarno sono di:

- CHF 41'776.16 per l'energia elettrica consumata durante l'esercizio del pozzo – scudo, prelevata nella falda antistante e gettata nel Fiume Maggia;
- CHF 43'777.05 per le analisi di laboratorio ricorrenti di diritto;
- CHF 40'183.03 di prestazioni da parte di personale che ha dovuto impegnarsi per impedire l'estensione dell'inquinamento nella rete di distribuzione pubblica;
- CHF 6'202.41 per l'esecuzione dello scarico di rigetto delle acque contaminate nel fiume Maggia; e
- CHF 1'875 quale calcolo di usura delle due pompe impiegate.

Il Comune di Locarno, per tramite del suo Municipio, è pertanto intenzionato a confermare la richiesta di risarcimento di cui qui sopra, con riserva di formularne altre, presso le competenti autorità giudicanti.

#### **4. Termini di prescrizione**

A migliore garanzia dei diritti di danneggiato del Comune di Locarno, oltre agli effetti dei procedimenti penali in prolungo dei termini di prescrizione del diritto civile, abbiamo regolarmente richiesto e ottenuto dai tre detti possibili responsabili e ditte a cui fanno capo il rilascio da ciascuno di essi di dichiarazioni di consenso alla sospensione del termine di prescrizione per inoltrare un'azione civile di risarcimento, in via subordinata per eventuali altre azioni e procedure in relazione al detto sinistro.

### **III. Conclusioni:**

Alla luce di quanto precede, considerato che la posizione sostenuta finora dal Municipio è più che giustificata, chiediamo a questo lodevole Consiglio comunale l'autorizzazione a stare in lite con la relativa facoltà di transigere e compromettere.

#### **Per questi motivi vi invitiamo a risolvere:**

Al Municipio è accordata l'autorizzazione a intraprendere e/o stare in lite, e/o transigere, e/o compromettere, a norma dell'art. 9 cpv. 1 l) ROC, contro le/i responsabili dell'inquinamento delle acque della falda e del pozzo Morettina 1 a Locarno sviluppatosi da una proprietà immobiliare sita in via Varena a Locarno e avvenuto a partire dall'autunno del 2014 e per tutte le procedure giudiziarie, extra giudiziarie e esecutive che dovessero rilevarsi utili alla tutela del Comune, anche nei confronti di terzi.

Con la massima stima,

Per il Municipio

Il Sindaco:

Il Segretario:

ing. Alain Scherrer

avv. Marco Gerosa

Allegati:

- 1 - 2 decreti di accusa di data 30 luglio 2021 (*documenti anonimizzati*);
- 2 - Simulazione di pompaggio;
- 3 - Tabella riassuntiva danni Comune di Locarno.

***Questo messaggio municipale è trasmesso per esame e preavviso alla Commissione della Gestione.***



MUNICIPIO di LOCARNO

R - 2 AGO / 2021

Decisione n. DA 3539/2021/FPA/brp Lugano 30 luglio 2021

Ministero pubblico

trasmesso a

MUNICIPIO  
UFF. GIURIDICO  
SNIDER

Decreto di accusa **DUI**

In nome  
della Repubblica e Cantone Ticino

**RAP**

**Il Procuratore Pubblico**

Pablo Fäh

visti gli art. 352 e segg. CPP,  
ritenuto che nell'ambito del procedimento penale i fatti sono stati  
sufficientemente chiariti,  
mette in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino,

siccome ritenuto  
colpevole di:

**infrazione la LF sulla protezione delle acque  
(intenzionale e per negligenza)**

per avere,  
a Locarno,  
nel periodo da agosto/settembre 2014 al 15 gennaio 2015,  
in qualità di dipendente della società e per essa di  
direttore lavori sul cantiere per l'edificazione della  
sul fondo part. no. RFD-Locarno, sito in zona di protezione delle  
acque sotterranee S3,  
incaricato di verificare la corretta esecuzione dei lavori di costruzione e  
il rispetto della normativa sulla protezione delle acque,  
illecitamente lasciato infiltrare e indirettamente introdotto nelle acque  
sostanze atte ad inquinare,  
provocando un pericolo di inquinamento delle acque sotterranee,  
rispettivamente l'inquinamento delle acque sotterranee nella zona del  
pozzo di captazione Morettina 1,

e meglio, per avere,

➤ a Locarno, nel periodo da agosto/settembre 2014 al 15 gennaio 2015,  
omettendo di sorvegliare adeguatamente l'esecuzione dei lavori, in  
particolare non provvedendo affinché lo smaltimento delle acque  
meteoriche dei tetti degli stabili A e C avvenisse attraverso la dispersione  
superficiale, come previsto dalla licenza edilizia del 14 luglio 2009,

rispettivamente dall'avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio del 20 febbraio 2009 (nr. 65160), dal progetto approvato con la licenza edilizia, dalle prescrizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai tetti degli stabili nelle zone di protezione S3, e nonostante le raccomandazioni ricevute degli uffici preposti durante la fase di cantiere, lasciando quindi che le acque meteoriche dei tetti degli stabili A e C venissero fatte confluire in un tubo collettore e disperse direttamente nel sottosuolo, rilevato che dette acque erano contaminate da erbicidi, in particolare diurone, per negligenza, illecitamente lasciato infiltrare e indirettamente introdotto nelle acque sotterranee erbicidi, in particolare diurone, sostanza atta ad inquinare le acque,

- nonché, a Locarno, il 13 ottobre 2014, venuto a conoscenza del dilavamento, a causa delle precipitazioni tra il 12 e il 13 ottobre 2014, di parte dell'intonaco ancora fresco applicato alle facciate dello stabile in costruzione denominato blocco A, contenente erbicidi, in particolare diurone, che finiva in parte al suolo e filtrava nel terreno, senza accertarsi in alcun modo che l'intonaco dilavato non contenesse sostanze atte ad inquinare le acque, quindi che non potesse inquinare le acque della falda, e contrariamente alle raccomandazioni ricevute dagli uffici preposti durante la costruzione, omettendo di avvisare i servizi preposti affinché venissero presi i necessari provvedimenti di bonifica e omettendo di disporre le necessarie misure di bonifica, così da quantomeno ridurre il pericolo di inquinamento rispettivamente l'inquinamento delle acque, intenzionalmente (per dolo eventuale) e illecitamente lasciato infiltrare e indirettamente introdotto nelle acque sotterranee erbicidi, in particolare diurone, sostanza atta ad inquinare le acque,

cagionando in tal modo un pericolo di inquinamento, rispettivamente inquinando le acque sotterranee presso il pozzo di captazione denominato Morettina 1 e del piezometro nr. 423.172, stante l'aumento della concentrazione di diurone a partire dal 21.10.2014, con concentrazioni nell'acqua di falda presso il pozzo di captazione Morettina 1 e presso il piezometro 423.172 nel periodo dal 16.12.2014 al 14.01.2014 superiori a 0.1 µg/l, quindi superiori ai limiti posti dall'art. 8 OPac e dall'allegato 2 e al valore di tolleranza stabilito dall'OSoE;

**fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;**

**reato previsto dall'art. 70 cpv. 1 lett. a) LPac e dall'art. 70 cpv. 2 in rel. con il cpv. 1 lett. a) LPac, in relazione con gli artt. 3, 4 lett. b), c), d) ed e), 6 e 7 cpv. 2 LPac, nonché l'art. 3 e l'allegato 4 n. 124 e 221 OPac;**  
**richiamati l'art. 42 cpv. 1 e 4 CP e l'art. 106 CP;**



Distinta di pagamento:	CHF	300.00	Multa
	CHF	300.00	Tassa di giustizia
	CHF	100.00	Spese addebitate
<hr/>			
	CHF	700.00	Totale da versare (seguirà polizza)
<hr/>			

*I termini e le modalità di pagamento verranno indicati con separata comunicazione dall'Ufficio dell'Incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona.*

INTIMATO A MEZZO  
RACCOMANDATA IL  
30 LUG. 2021  
MINISTERO PUBBLICO  
DEL CANTONE TICINO



MUNICIPIO di LOCARNO

Decisione n. DA 3538/2021/FPA/brp Lugano 30 luglio 2021

Ministero pubblico **R**

- 2 AGO. 2021

**Decreto di accusa**

trasmesso a  
MUNICIPIO  
UFF. GIURIDICO  
SNIDER

In nome  
della Repubblica e Cantone Ticino

**Il Procuratore Pubblico**

Pablo Fäh

DUI  
RFP

visti gli art. 352 e segg. CPP,  
ritenuto che nell'ambito del procedimento penale i fatti sono stati  
sufficientemente chiariti,  
mette in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale del Cantone Ticino,

difensore: Avv.

siccome ritenuto  
colpevole di:

**infrazione alla LF sulla protezione delle acque  
(intenzionale e per negligenza)**

per avere,  
a Locarno,  
nel periodo da agosto/settembre 2014 al 15 gennaio 2015,  
in qualità di presidente e vicedirettore della società  
promotrice dell'edificazione della e incaricata della  
direzione lavori sul relativo cantiere, sito sul fondo part. no. RFD-  
Locarno, in zona di protezione delle acque sotterranee S3, e per essa in  
qualità di capoprogetto e di supervisore del lavoro dei collaboratori della  
società, fra cui di e quindi in qualità di padrone  
d'azienda, datore di lavoro e mandante,  
incaricato di verificare la corretta esecuzione dei lavori di costruzione, il  
rispetto della normativa sulla protezione delle acque, rispettivamente di  
sorvegliare e impartire istruzioni ai subordinati o mandatari,  
illecitamente lasciato infiltrare e indirettamente introdotto nelle acque  
sostanze atte ad inquinare,  
provocando un pericolo di inquinamento delle acque sotterranee,  
rispettivamente e l'inquinamento delle acque sotterranee nella zona del  
pozzo di captazione Morettina 1,

e meglio, per avere,

- a Locarno, nel periodo da agosto/settembre 2014 al 15 gennaio 2015, omettendo di sorvegliare adeguatamente l'esecuzione dei lavori, in particolare non provvedendo affinché lo smaltimento delle acque meteoriche dei tetti degli stabili A e C avvenisse attraverso la dispersione superficiale, come previsto dalla licenza edilizia del 14 luglio 2009, rispettivamente dall'avviso dei Servizi generali del Dipartimento del territorio del 20 febbraio 2009 (nr. 65160), dal progetto approvato con la licenza edilizia, dalle prescrizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dai tetti degli stabili nelle zone di protezione S3, e nonostante le raccomandazioni ricevute degli uffici preposti durante la fase di cantiere, rispettivamente omettendo di sorvegliare e intervenire con i propri subordinati. in particolare incaricato per della direzione lavori, e gli artigiani incaricati dell'esecuzione delle opere, affinché il sistema dello smaltimento delle acque meteoriche dei tetti degli stabili A e C avvenisse attraverso la dispersione superficiale, lasciando quindi che le acque meteoriche dei tetti degli stabili A e C venissero fatte confluire in un tubo collettore e disperse direttamente nel sottosuolo, rilevato che dette acque erano contaminate da erbicidi, in particolare diurone, per negligenza illecitamente lasciato infiltrare e indirettamente introdotto nelle acque sotterranee erbicidi, in particolare diurone, sostanza atta ad inquinare le acque, rispettivamente, in violazione di un obbligo giuridico, per negligenza omesso di impedire un'infrazione del subordinato incaricato della direzione lavori,
- nonché, a Locarno, tra il 13 e il 14 ottobre 2014, venuto a conoscenza del dilavamento, a causa delle precipitazioni tra il 12 e il 13 ottobre 2014, di parte dell'intonaco ancora fresco applicato alle facciate dello stabile in costruzione denominato blocco A, contenente erbicidi, in particolare diurone, che finiva in parte al suolo e filtrava nel terreno, senza accertarsi in alcun modo che l'intonaco dilavato non contenesse sostanze atte ad inquinare le acque, quindi che non potesse inquinare le acque della falda, e contrariamente alle raccomandazioni ricevute dagli uffici preposti durante la costruzione, omettendo di avvisare i servizi preposti affinché venissero presi i necessari provvedimenti di bonifica e omettendo di disporre le necessarie misure di bonifica, così da quantomeno ridurre il pericolo di inquinamento rispettivamente l'inquinamento delle acque, rispettivamente, omettendo di impartire istruzioni e intervenire affinché i propri subordinati, segnatamente provvedessero ad avvisare i servizi competenti, intenzionalmente (per dolo eventuale) e illecitamente lasciato infiltrare e indirettamente introdotto nelle acque sotterranee erbicidi, in particolare diurone, sostanza atta ad inquinare le acque,

rispettivamente, in violazione di un obbligo giuridico intenzionalmente omesso di impedire un'infrazione del subordinato, in particolare impartendo istruzioni ed intervenendo, affinché venissero avvisati i servizi preposti e adottate misure di bonifica,

cagionando in tal modo un pericolo di inquinamento, rispettivamente inquinando le acque sotterranee presso il pozzo di captazione denominato Morettina 1 e del piezometro nr. 423.172, stante l'aumento della concentrazione di diurone a partire dal 21.10.2014, con concentrazioni nell'acqua di falda presso il pozzo di captazione Morettina 1 e presso il piezometro 423.172 nel periodo dal 16.12.2014 al 14.01.2014 superiori a 0.1 µg/l, quindi superiori ai limiti posti dall'art. 8 OPac e dall'allegato 2 e al valore di tolleranza stabilito dall'OSoE;

**fatti avvenuti nelle circostanze di tempo e di luogo indicate;**

**reato previsto dall'art. 70 cpv. 1 lett. a) LPac e dall'art. 70 cpv. 2 in rel. con il cpv. 1 lett. a) LPac, in relazione con gli artt. 3, 4 lett. b), c), d) ed e), 6 e 7 cpv. 2 LPac, l'art. 3 e l'allegato 4 n. 124 e 221 OPac, nonché l'art. 6 cpv. 2 DPA;**

**richiamati l'art. 42 cpv. 1 e 4 CP e l'art. 106 CP;**

**e propone**

**la condanna di**

1. Alla pena pecuniaria di

L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (art. 42 e seg. CPS).

2. Alla multa di CHF con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 3 (tre) (art. 106 cpv. 2 CPS).
3. Si rinvia l'accusatore privato al competente foro per le pretese di natura civile (art. 353 cpv. 2 CPP).
4. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 300.00 (trecento) e delle spese giudiziarie di CHF 100.00 (cento).

**ed inoltre**

La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall'art. 369 CPS.

**Mezzi di prova**

gli atti formanti l'INC.2015.3521.

**Rimedi di diritto**

*L'imputato e le altre parti interessate hanno il diritto di inoltrare al Procuratore Pubblico formale opposizione scritta contro le proposte contenute nel presente decreto di accusa entro 10 giorni dall'intimazione (art. 354 CPP).*


*L'opposizione va motivata, ad eccezione di quella dell'imputato.  
In caso di mancata o non valida opposizione, il decreto di accusa diverrà  
sentenza passata in giudicato (art. 354 cpv. 3 CPP).*

La presente decisione è intimata a:

e cresciuta in giudicato sarà trasmessa a:

- Casellario giudiziale, Bellinzona;
- Ufficio federale dell'ambiente, Berna.

Il Procuratore Pubblico  
Pablo Fähr



Distinta di pagamento:	CHF	300.00	Multa
	CHF	300.00	Tassa di giustizia
	CHF	100.00	Spese addebitate
<hr/>			
	CHF	700.00	Totale da versare (seguirà polizza)

*I termini e le modalità di pagamento verranno indicati con separata comunicazione dall'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza Governativa, 6501 Bellinzona.*

INTIMATO A MEZZO  
RACCOMANDATA IL  
30 LUG. 2021  
MINISTERO PUBBLICO  
DEL CANTONE TICINO



**RIASSUNTO COSTI INQUINAMENTO MORETTINA**

(A) Energia elettrica	41'776.16	Fr.
(B) Analisi di laboratorio	43'777.05	Fr.
(C) Prestazioni personale	40'183.03	Fr.
(D) Esecuzione scarico rigetto	6'202.41	Fr.
(E) Usura pompe	1'875.00	Fr.
(F) Totale	133'813.65	Fr.